



Venezia, 17/09/2013
Prot. n. 2013/402182

OGGETTO: Regolamento per le attività di somministrazione alimenti e bevande approvato con Delibera di Consiglio n.102 del 11 dicembre 2012. Disposizione interpretativa.

Direzione Commercio e Turismo

IL DIRETTORE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.102 del 11 dicembre 2012, divenuta esecutiva in data 31/12/2012, è stato approvato il regolamento che disciplina le attività di somministrazione alimenti e bevande;

Dato atto che il regolamento di cui sopra, adottato ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 29/07, perseguendo le finalità previste dal Decreto-legge 6/12/2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, recepisce i principi contenuti nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (Bolkestein);

Dato atto inoltre che il regolamento in questione intende contemperare l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse, tra le quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, architettonico ed ambientale, l'ecosistema lagunare e la salute pubblica ed intende inoltre garantire un adeguato livello qualitativo delle attività che si insediano nel territorio comunale;

Rilevato che nei primi mesi di applicazione della nuova regolamentazione si sono presentati, all'attenzione degli uffici, alcuni casi pratici che hanno rilevato la necessità di indicazioni interpretative relativamente ad alcune fattispecie previste all'interno del regolamento stesso;

Richiamati gli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la richiesta del 29 agosto 2013 da parte della Dirigente del Settore Commercio con cui rilevava la necessità di fornire alcune indicazioni interpretative necessarie al corretto avvio dell'iter istruttorio per le fattispecie sotto riportate, come segue.

Il Direttore

Alessandro Martinini

Sede
Campo Manin,
San Marco 4023
30124 – VENEZIA

Tel. 041/2748383 – 8147

Fax. 041/2748371

Email:

direzione.commercioturismo@comune.venezia.it

Indirizzo PEC:

protocollo@pec.comune.venezia.it



Direzione Commercio e Turismo

Il Direttore

Alessandro Martinini

Sede
Campo Manin,
San Marco 4023
30124 – VENEZIA

Tel. 041/2748383 – 8147
Fax. 041/2748371
Email:
direzione.commercioturismo@comune.venezia.it
Indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.venezia.it

A) ampliamento o riduzione della superficie dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1) L'articolo 3 punto 3 lettera b) del citato regolamento assoggetta a semplice comunicazione l'ampliamento o la riduzione della superficie dell'esercizio. Il successivo articolo 26 punto 3 lettera d), ne prevede il contenuto, indicando contestualmente le dichiarazioni necessarie alla formulazione della comunicazione, nonché la documentazione tecnica da allegare alla comunicazione stessa.

Quindi, per le dichiarazioni contenute nella stessa nonché per le conseguenti verifiche da effettuare, tale comunicazione deve intendersi equiparata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 e quindi deve seguire il relativo iter.

- 2) Da una prima lettura del regolamento, la modifica di superficie dell'esercizio, è assoggettata al possesso dei requisiti strutturali di cui all'art. 9 comma 2, nonché al rispetto dei criteri di qualità dei locali e di qualità di gestione, di cui al successivo comma 3, ai sensi del disposto di cui all'art. 26 del Regolamento. Tali requisiti e criteri devono essere asseverati e autocertificati ai fini del raggiungimento del punteggio previsto per la zona individuata dall'art. 10 del regolamento.

A tale proposito vanno effettuate alcune specificazioni: innanzitutto si precisa che per "superficie dell'esercizio" deve intendersi la superficie di somministrazione; in secondo luogo che tale prescrizione si applica anche in caso di modifica delle superficie di un'attività preesistente alla data di entrata in vigore del citato regolamento; infine che tale assoggettamento si applica sia per le modifiche in ampliamento che in riduzione, alla luce di quanto disposto ai commi 1 e 3 dell'art. 26, nonostante il comma 2 del medesimo articolo citi solo l'ampliamento.

Tuttavia va evidenziato che le modifiche della superficie dell'esercizio possono derivare da:

- a) rilascio concessione per occupazione suolo pubblico o privato assoggettato a pubblico passaggio;
- b) utilizzo di area esterna di proprietà e non assoggettata al pubblico passaggio;
- c) una diversa distribuzione interna degli arredi del locale;
- d) modifiche ai locali a seguito opere edilizie "leggere" realizzabili con semplice CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata di cui all'art. 6 del T.U. DPR 380/01 e ss.mm./s.m.i.);
- e) modifiche ai locali a seguito di ristrutturazioni edilizie "pesanti" che riguardano parti strutturali dell'edificio, incremento numero unità immobiliari, variazione dei parametri urbanistici, nonché altri interventi comunque realizzabili a seguito di presentazione di SCIA edilizia, DIA edilizia o ottenimento di permesso di costruire.



Direzione Commercio e Turismo

Il Direttore

Alessandro Martinini

Sede
Campo Manin,
San Marco 4023
30124 – VENEZIA

Tel. 041/2748383 – 8147

Fax. 041/2748371

Email:

direzione.commercioturismo@comune.venezia.it

Indirizzo PEC:

protocollo@pec.comune.venezia.it

Va rilevato a tal proposito che lo spirito della regolamentazione in questione è stato quello di introdurre una serie di migliorie, sia strutturali che gestionali, alle nuove aperture di pubblici esercizi, mentre è stata concessa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attività precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento, la deroga ai requisiti strutturali e criteri di qualità (art. 33); viene inoltre specificato che tale deroga viene riconosciuta all'eventuale subentrante solo ed esclusivamente nel caso in cui non siano intervenute modifiche ai locali.

Si ritiene quindi che l'assoggettamento ai requisiti strutturali ed ai criteri qualitativi debba essere applicato, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attività precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento, in forma restrittiva, solo nei casi di modifiche ai locali a seguito di ristrutturazioni edilizie "pesanti", che comportino interventi strutturali di rilievo. Si dispone pertanto che le modifiche della superficie dell'esercizio (sia in ampliamento che in riduzione) di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto precedente siano assoggettate ad una semplice comunicazione, senza la necessità di soddisfare i requisiti strutturali ed i criteri di qualità, mentre quelle derivanti da interventi di cui alla lettera e) siano assoggettate al rispetto dei requisiti strutturali e dei criteri qualitativi individuati dal regolamento.

- 3) Qualora l'ampliamento dell'attività preveda l'utilizzo di locali localizzati in microzone con punteggio diversificato, il punteggio che l'attività, nel suo complesso, deve raggiungere è quello individuato per la zona con punteggio più elevato.
- 4) Negli ambiti di tutela, individuati dall'art. 10 del regolamento, non è consentito, ai sensi dell'art. 11 dello stesso, l'avvio di nuove attività né il trasferimento di sede di attività ubicate all'esterno degli ambiti medesimi. E' invece consentito l'ampliamento della superficie di somministrazione a seguito di:
 - una diversa distribuzione interna degli arredi del locale di cui alla lettera c) del precedente punto 2 o attività edilizie libere soggette a CILA di cui alla lettera d) del punto 2;
 - modifiche strutturali ai locali stessi a seguito opere edilizie di cui alla lettera e) del punto 2, sempreché siano soddisfatti i requisiti strutturali ed i criteri di qualità;
 - utilizzo di altre unità immobiliari a condizione che tali unità utilizzate siano anch'esse all'interno dell'Ambito di Tutela e legittimate alla specifica destinazione d'uso commerciale, sempreché siano soddisfatti i requisiti strutturali ed i criteri di qualità.
- 5) Non è consentito l'ampliamento di un'attività in Ambito di Tutela, qualora il locale con cui si chiede l'ampliamento sia localizzato in altra microzona non individuata quale Ambito di Tutela.

B) attività di somministrazione all'interno di librerie



Nei casi di somministrazione alimenti e bevande all'interno di "librerie", al fine di garantire la promiscuità con il resto dell'attività commerciale come previsto dall'articolo 15 del Regolamento, si ritiene che la superficie utilizzabile per la somministrazione, in misura non superiore al 20% di ciascun locale adibito a superficie di vendita (quindi sono esclusi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi), non possa essere accorpata in uno o più dei locali dell'esercizio medesimo.

Direzione Commercio e Turismo

C) subingresso

Nel caso di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e contestuale trasferimento della stessa, presso locali in fase di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme vigenti e quindi in una condizione di non asseverabilità dei requisiti strutturali di qualità e gestione, la relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere corredata da una dettagliata relazione illustrativa sui lavori da effettuare che soddisfano i requisiti di cui all'art. 9 del regolamento, in riferimento al punteggio previsto per la specifica zona, art. 10 del regolamento, con riserva di presentare le asseverazioni e autocertificazioni al momento dell'inizio dell'attività. Contestualmente deve essere richiesta la proroga per l'inizio attività di cui all'art. 18 comma 4 del regolamento.

In questi casi (poiché di fatto alla presentazione della SCIA non ha fatto seguito l'effettivo inizio dell'attività) entro la scadenza del termine fissato dal provvedimento di proroga eventualmente concessa, devono essere prodotte le asseverazioni e dichiarazioni di cui all'art. 9 del regolamento con l'indicazione del punteggio previsto per la specifica zona, art. 10 del regolamento, pena la rimozione degli effetti della SCIA già presentata.

Il Direttore

Alessandro Martinini

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Martinini

Sede
Campo Manin,
San Marco 4023
30124 – VENEZIA

Tel. 041/2748383 – 8147

Fax. 041/2748371

Email:

direzione.commercioturismo@comune.venezia.it

Indirizzo PEC:

protocollo@pec.comune.venezia.it